



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1257/2007

Reg. Dec.

N. 4229

Reg. Ric.

ANNO 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Teramo rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui è per legge domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il Comune di Teramo rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Melchiorre e Cosima Cafforio con domicilio eletto in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso l’avv. Francesco De Leonardis;

per la riforma

della sentenza n. 94 del 2002 del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – L’Aquila, resa inter partes;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Teramo;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 21 novembre 2006, relatore il Consigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, l’avvocato dello Stato Ferrante e l’avv. Masiani per delega degli avv.ti Cafforio e Melchiorre;

FATTO E DIRITTO

AT

1. Il Comune di Teramo ha impugnato l'atto dell'Agenzia del Territorio di Teramo del 19.6.2001, con il quale veniva negato l'accesso alle planimetrie delle unità immobiliari urbane, occorrenti al Comune medesimo per effettuare le verifiche dei tributi comunali ICI e TARSU.

L'accesso è stato negato per una asserita esigenza di riservatezza, atteso che le planimetrie possono essere richieste o visionate solo dai singoli proprietari o da un loro delegato.

2. Il Tribunale, con la sentenza che ora si impugna, ha accolto il ricorso, ritenendo pienamente dimostrato l'interesse all'accesso e fondata la pretesa.

3. Propone ora appello l'Agenzia, deducendo sia il fatto della non necessità di acquisire la documentazione potendosi la verifica del pagamento esatto dei tributi essere effettuata altrimenti e sia il fatto che in materia tributaria bisogna contemperare l'esigenza del soggetto attivo del tributo ad accertare le caratteristiche dell'immobile con il diritto all'inviolabilità del domicilio.

4. Si è costituito il Comune di Teramo, che ha controdedotto con memoria.

5. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2006.

6.1. L'appello non è fondato.

6.2. Deduce l'agenzia appellante che non vi era la necessità di acquisire la documentazione, atteso che la verifica dell'esatto pagamento dei tributi indicati può essere altrimenti effettuata e che comunque l'amministrazione deve salvaguardare l'inviolabilità del domicilio delle persone, che l'astensione della documentazione indicata in premessa potrebbe compromettere.

La Sezione osserva che il punto dirimente è costituito dalla verifica se il sistema della legge in materia di accesso consente o meno al Comune di

Teramo di accedere alla documentazione predetta, essendo del tutto irrilevante che la verifica possa essere effettuata altrimenti, in quanto è nella discrezionalità del soggetto pubblico scegliere lo strumento idoneo per l'esercizio del potere di cui è attributario.

Orbene, non sussistono dubbi sul fatto che il comune appellato abbia una posizione differenziata a un interesse specifico ad ottenere la documentazione richiesta all'amministrazione appellante.

Infatti, la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (c.d. TARSU) è commisurata da un lato all'ampiezza dei locali che beneficiano del servizio di smaltimento e dall'altro alla loro effettiva destinazione d'uso. Sicchè, essendo variabile a seconda delle dimensioni degli immobili soggetti a tassazione, è indispensabile, per l'esercizio del potere di verifica, accedere alle planimetrie delle unità immobiliari urbane.

Parimenti riguardo all'imposta comunale sugli immobili (c.d. ICI) sono necessarie tali planimetrie, dato che esse servono ad individuare il valore dell'immobile, determinabile dalla esatta cubatura dello stesso, che rappresenta la base per il calcolo del tributo, almeno nelle ipotesi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato e di interventi di recupero (art. 5, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, sul riordino della finanza degli enti locali.

Va da sè che, una volta accertata la presenza di un interesse concreto ed attuale all'accesso degli atti e una volta verificato che esso è necessario per l'esercizio delle finalità istituzionali dell'ente, occorre verificare se gli atti richiesti rientrano in quelle categorie di documenti che le singole amministrazioni hanno, con proprio regolamento, sottratto all'accesso, così

come dispone l'art. 24, comma 2, della L. n. 241 del 1990, che rinvia alle materie di cui al comma 1 della medesima legge, dove compaiono anche i procedimenti tributari.

Orbene non risulta, nè l'amministrazione o la difesa erariale lo hanno dedotto, che i documenti richiesti rientrino tra quelli sottratti all'accesso sia dal regolamento ministeriale e sia dall'art. 8 del regolamento generale del 27 giugno 1992 n. 352, unico articolo non abrogato dall'attuale regolamento n. 184 del 12 aprile 2006.

6.3. Quanto, infine, alla doglianza secondo cui l'amministrazione deve comparare il diritto di accesso con quello dell'inviolabilità del domicilio, il collegio osserva che la paventata violazione pertiene ad un'attività materiale di ingerenza nella abitazione altrui, che non si realizza certo con la visione delle planimetrie catastali.

Ma, a parte ciò, il caso in cui detta comparazione viene assegnata all'amministrazione riguarda materie e situazioni diverse, mentre alla fattispecie si applica il normale regime di sopra delineato.

6.4. In conclusione l'appello va rigettato e la sentenza va confermata.

7. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2006

con l'intervento dei signori:

Giorgio Giovannini	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Carmine Volpe	Consigliere
G.Paolo Cirillo	Consigliere, est.
Giuseppe Romeo	Consigliere

Il Presidente

GIORGIO GIOVANNINI

L'Estensore

G. PAOLO CIRILLO

Il Segretario

VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...15/03/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria